

SCHEMA DI CONTRATTO

PNI 016/2022

**FORNITURA DI RICAMBI E MATERIALI DI CINSUMO PER IMPIANTI
OLEODINAMICI INSTALLATI A BORDO DEGLI AUTOMEZZI PER LA
RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI ASIA NAPOLI S.P.A.**

CIG: 93717325E6

CUI: 074947406372020000-55

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	6
ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'.....	7
ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI CORRISPETTIVO –REVISIONE PREZZI	7
ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO	8
ARTICOLO 8–MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	9
ARTICOLO 9 - PENALI	9
ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ARTICOLO 11 - RECESSO.....	12
ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO.....	12
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	15
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	16
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	16
ARTICOLO 17- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO	18
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	18
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	18
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....	21

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE	21
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI	21

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Asia Napoli S.p.a con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del legale rappresentante _____ – (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

_____Codice Fiscale e Partita Iva con sede legale _____, (di seguito denominato “Fornitore”).
Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che in esecuzione della Determina a contrarre n. _____ del _____, dell’Amministratore Unico, Asia Napoli S.p.a. ha indetto una procedura negoziata **PNI016/2022**, per l’affidamento della fornitura di ricambi e materiali di consumo per impianti oleodinamici installati a bordo degli automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di Asia Napoli S.p.a.;
- 2) che con lettera d’invito inviata il _____ con pec mediante la piattaforma telematica DIGITALPA, e entro il termine di scadenza fissato sono pervenute n. _____ offerte telematiche; che all’esito delle ordinarie operazioni di gara, con determina n. _____ del _____, è stata disposta l’aggiudicazione della gara, in favore, del concorrente _____ che ha offerto uno sconto unico sui prezzi indicati nell’allegato A ricambi e materiali di consumo per impianti oleodinamici installati a bordo degli automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di Asia Napoli S.p.a del _____;
- 5) che, inoltre, in data _____, la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca dati nazionale antimafia come da prot_Ingresso _____ per acquisire l’informativa antimafia per la società _____;
- 6) che a tutt’oggi non sono pervenute tali informazioni da parte della suddetta Banca dati, per cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011;
- 7) che in funzione della sottoscrizione della procedura, il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto e le polizze RTC e RCO previste dall’art. 14 del presente contratto;

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le forniture dei ricambi e materiali di consumo per impianti oleodinamici installati a bordo degli automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di Asia Napoli S.p.a per l'attività di manutenzione del parco veicolare, oggetto del presente appalto non potranno mai essere sospese per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore, in quanto ASIA svolge attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.177 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della Legge 12/6/1990, n.146, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000. In ogni caso al verificarsi della mancata consegna delle forniture che potranno causare fermi agli automezzi, ASIA si riserverà di addebitare i costi del danno causato per la mancata raccolta differenziata dei rifiuti con tutte le conseguenze di carattere igienico-sanitario.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini sotto indicati avranno il significato di seguito indicato:

- per **Fornitore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.a. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e _____ avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione del contratto;
- per **Ordinativo di fornitura** si intende l'ordinativo di fornitura emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail al Fornitore contenente i seguenti dati: tipologia e quantità dei ricambi forniti; tempi di consegna; luogo di consegna e modalità di esecuzione della fornitura. Tale documento impegna il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'Ing. Gennaro Luongo;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Fornitore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DURATA DELLA PROCEDURA

2.1 Con il presente contratto, la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura di ricambi e materiali di consumo per impianti oleodinamici installati a bordo degli automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti del parco veicolare di ASIA Napoli S.p.A. così come dettagliato nella documentazione di gara.

2.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a fornire i ricambi e i materiali di consumo per impianti

oleodinamici per l'attività di manutenzione del parco veicolare, di ASIA in esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi di volta in volta da quest'ultima.

2.3 La stipula del presente contratto non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo al Fornitore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi, consegnando i ricambi conformi a quanto previsto nel Disciplinare di gara e secondo le caratteristiche Tecniche e di sicurezza fornite dal concorrente in gara, che formano parte integrante del presente contratto. Ne consegue che la Stazione Appaltante non è tenuta a formalizzare gli ordinativi di fornitura applicativi del presente contratto, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

2.4 Il presente contratto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula ovvero dalla data del verbale di avvio della fornitura qualora anteriore alla data di stipula del presente accordo. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore si obbliga:

- a) a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante in base alle proprie esigenze. Le consegne dovranno essere effettuate entro 3 giorni dal ricevimento via mail dell'ordine del Responsabile del Procedimento;
- b) a consegnare, a propria cura e spese e a suo rischio, i ricambi della tipologia indicata nei singoli ordinativi di fornitura presso il Magazzino Generale di ASIA sito in Via Luigi Volpicella n. 315, Napoli, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali o presso altro sito aziendale indicato nei singoli ordinativi della stazione appaltante;
- c) ad impegnarsi a fornire i ricambi prodotti/commercializzati da aziende identificate fra quelle indicate nel disciplinare di gara durante tutta la durata del contratto;
- d) a garantire l'idoneità all'impiego dei ricambi e materiali di consumo per impianti oleodinamici installati a bordo degli automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di Asia Napoli S.p.a di fatto sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da utilizzo di ricambi difformi alle normative vigenti;
- e) ad impegnarsi a presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, i certificati, redatti ai sensi del Regolamento CE 461/2010, da tutte le aziende fornitrici indicate nel disciplinare di gara, che l'aggiudicatario utilizzerà per la fornitura dei ricambi, che attestino la corrispondenza dei ricambi oleodinamici;

f) a garantire che i ricambi dei singoli ordinativi di fornitura siano conformi rispetto alla documentazione fornita dal concorrente in fase di gara, nonché a quanto previsto dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto il cui incarico è affidato a _____ dipendente di ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche DEC).

4.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della fornitura. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce al Fornitore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

4.4 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Al fine di verificare la corrispondenza dei ricambi e materiali di consumo per impianti oleodinamici installati a bordo degli automezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di Asia Napoli S.p.a, l'ASIA sottoporrà i ricambi e materiali forniti a verifica di conformità. In caso di esito negativo della verifica di conformità i ricambi e materiali saranno resi a cura e carico del fornitore che dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 giorni dalla comunicazione. In tale circostanza i ricambi e i materiali saranno considerati come non consegnati e, pertanto saranno applicate le penali di cui al successivo art.9. Al verificarsi di difformità dei ricambi e materiali consegnati rispetto alle caratteristiche offerte in gara l'ASIA si riserva di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta inadempiente, con addebito del maggior costo eventualmente emergente riservandosi, altresì, di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto, con semplice atto unilaterale, senza bisogno di diffida o costituzione in mora.

ARTICOLO 6 – PREZZI UNITARI CORRISPETTIVO –REVISIONE PREZZI

6.1 Il corrispettivo del presente contratto della durata biennale, in esecuzione del quale possono essere emessi gli ordinativi di fornitura, è di **Euro 200.000,00** oltre Iva, come per legge.

6.2 Le Parti convengono che il corrispettivo contrattuale debba intendersi pattuito a misura, nel senso che l'importo da corrispondere al Fornitore viene determinato applicando i prezzi unitari, di cui al precedente comma 6.1, di ciascuna tipologia di ricambi effettivamente consegnati per ciascun ordinativo di fornitura.

6.2 A partire dal tredicesimo mese dalla stipula del contratto, la Stazione Appaltante provvederà, su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi secondo, le variazioni dell'indice FOI dell'ISTAT. La revisione, in tal caso, si adeguerà anche in ragione dell'eventuale riduzione dei prezzi apportati.

ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Fatturazione e termini di pagamento

All'esito positivo della verifica di conformità relativa alla fornitura di ogni singolo ordinativo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore. L'importo riportato nel certificato di pagamento sarà dato dal prodotto del prezzo unitario di ciascuna tipologia di ricambi consegnati e verificati con esito positivo. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Resta fermo l'obbligo di garanzia di cui al precedente art. 5. Il Fornitore, pertanto, dichiara di approvare in modo specifico il termine di pagamento di 60 giorni in deroga a quanto disposto dall'art. 113-bis del D. Lgs n. 50/2016. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura eseguita, nel senso che resta ferma la garanzia del Fornitore di cui al precedente articolo 5.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il numero di CIG 0 ed ordine il codice univoco dell'ASIA Napoli M5UXCR1. La fattura, intestata ad A.S.I.A. – Napoli S.p.A, Via Ponte dei Francesi 37/D 80146 NAPOLI., deve essere corredata dal certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento.

7.2 Le fatture emesse dal Fornitore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n.

50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

7.3 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

7.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 8—MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere espletata alle seguenti condizioni:

8.1 Il Responsabile del magazzino provvederà all'emissione dell'impegno di un primo ordine contenente l'elencazione dei ricambi e dei relativi codici oleodinamici. Al ricevimento dei ricambi richiesti seguirà formale emissione dell'ordine, trasmesso a mezzo pec. Entro 5 gg dal ricevimento dell'impegno d'ordine, trasmesso in via telematica, l'aggiudicatario dovrà consegnare presso il magazzino generale di ASIA, sito in Napoli alla Via L. Volpicella, i ricambi richiesti, accompagnati dal medesimo documento sul quale andranno indicate, per ciascun articolo, la quantità consegnata per ciascun articolo, il codice Oleodinamico, la descrizione, la marca del produttore del ricambio equivalente, il rispettivo codice articolo ed il corrispondente codice oleodinamico. I ricambi dovranno sempre riportare la marcatura (ovvero chiara indicazione) della marca e lo specifico codice catalogo di riferimento del costruttore del ricambio. Ricevuta la merce e riscontrata la sua conformità seguirà l'ordine, trasmesso in via telematica (PEC). Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere imballato in modo da evitare danni durante il trasporto e le operazioni di manipolazione. I costi di imballo sono a cura e carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 Penale per ritardata consegna

La Stazione Appaltante si riserva di applicare, salvo il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.:

- a) una penale pari all'1% sul valore del singolo ricambio non consegnato per ogni singolo

- ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, rispetto ai termini previsti;
- b) una penale pari al 2% sul valore del singolo ricambio non consegnato per ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il ventesimo, rispetto ai termini previsti;
 - c) una penale pari al 2,5% sul valore del singolo ricambio non consegnato per ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il ventesimo e fino al venticinquesimo, rispetto ai termini previsti, fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto/ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 10. ASIA si riserva inoltre di addebitare l'eventuale maggior costo derivante dall'acquisto in danno del ricambio.

9.2 Per mancato superamento della verifica di conformità

Nel caso di mancato superamento di verifica di conformità, i ricambi saranno considerati come non consegnati nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che il Fornitore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare le medesime penali sopraindicate:

Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità.

9.3 Per difformità dei ricambi forniti

ASIA si riserva di addebitare, laddove vengano forniti ricambi che potrebbero causare danni agli automezzi, i costi del danno determinato.

9.5 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. Il Fornitore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.6 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò

possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- e. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte del Fornitore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto (ovvero i singoli ordinativi) nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- a. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 16;
- b. nel caso di reiterata violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- c. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto ovvero del singolo ordinativo;

- d. nel caso in cui il ritardo nella consegna dei ricambi abbia superato il 26° giorno rispetto alla data prevista nel singolo ordinativo;
- e. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di verifica di conformità abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione;
- f. nel caso di reiterate violazioni di quanto offerto dal Fornitore in sede di gara.

In tutti i casi innanzi indicati (10.2), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito al Fornitore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro-dedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

*** **

Effetti della risoluzione del presente Contratto

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando al Fornitore di porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non superiore a 5 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 11 - RECESSO

11.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

11.2 Il Fornitore dichiara di essere edotto del fatto che il presente Contratto è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

12.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto ***IOPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO***.

12.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

12.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

12.4 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

12.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguite.

A tal proposito si specifica che le prestazioni subappaltate saranno fatturate dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte delle prestazioni, eseguite dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per le prestazioni subappaltate. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per le prestazioni subappaltate in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

12.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo

adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

12.7 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

13.1 Il Fornitore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria _____ rilasciata da _____ con la formula “a prima richiesta”, per un importo pari ad Euro _____ (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016), con validità di _____ decorrenti dalla stipula del contratto.

La polizza è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte del Fornitore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dal Fornitore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto ovvero dei singoli ordinativi di fornitura.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del presente Contratto e dei singoli ordinativi di fornitura. In particolare, il Fornitore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna dei ricambi oggetto della fornitura presso le sedi che saranno indicate nei singoli ordini emessi dalla Stazione Appaltante.

A tal fine, il Fornitore ha prodotto la polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro _____, rilasciata da _____, con un massimale annuo di Euro _____. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto impiegati nelle operazioni di carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni a persone e cose trasportate sui mezzi stessi, ed i danni conseguenti alle operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, installati sulle attrezzature di proprietà, in locazione o uso del Fornitore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

15.1 Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

15.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto al Fornitore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli

automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Fornitore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

16.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione della fornitura appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte del Fornitore.

16.3 E' fatto divieto di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, il Fornitore dichiara gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica: _____.

e che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: _____

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

17.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.3 Il Fornitore e si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente

appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 Il Fornitore e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17.5. Il Fornitore Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Fornitore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

18.2 Il Fornitore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Fornitore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del contratto sono a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

21.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità"

con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche

con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Fornitore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 Il Fornitore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

22.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE CONTRATTO

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

24.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

24.3 Per quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D.Lgs n. 152/2006, D.M. n. 49/2108 Linee Guida dell'Anac sugli appalti pubblici.

24.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

24.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli S.p.A.

Il Fornitore
